

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata tra i sigg

- Geom. Laura Contratti, nata a Macerata il 23/01/1978, codice fiscale CNTLRA78A63E783W, la quale interviene nel presente atto, autorizzata alla presente stipulazione nel rispetto dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Patrimonio del Comune di Ripe San Ginesio con sede in P.zza Vittorio Emanuele II - Ripe San Ginesio, avente c.f. e P.iva 00267220432, d'ora in poi indicata come "comodante"

E

- Il sig. GAGLIARDINI MARCO, nato a San Severino Marche il 18/10/1988, e residente a Treia in C.da S.S. Crocifisso n°11, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Ripe San Ginesio in Via Roma n. 9 c.f. GGLMRC88R18I156A e P. iva 01931830432, già assegnatario della locazione dei locali di proprietà comunale siti nel centro storico adibiti a generi alimentari, d'ora in poi indicato come "comodatario"

si conviene e stipula quanto segue

1. Il Comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, porzione di circa mq 42 dell'immobile sito nel Comune di RIPE SAN GINESIO in Via Leopardi, identificato catastalmente al NCEU al foglio 6 Particella 358 sub. 13/porzione categoria catastale D/8 rendita catastale €

1.872,00;

II comodatario, come sopra rappresentato, dichiara di aver preso visione degli immobili e di averne constatato l'ottimo stato di conservazione e manutenzione e di averli trovati del tutto idonei all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirli alla fine del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. Il comodatario potrà usufruire degli immobili per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data odierna e sino al Il rapporto di comodato e con esso l'occupazione dell'immobile cesserà, senza possibilità di proroga alcuna, il Alla scadenza, resta la possibilità di continuare l'utilizzo dei locali esclusivamente mediante stipula di contratto di locazione mediante corresponsione di apposito canone che sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ai prezzi di mercato.

3. Gli immobili di cui sopra potranno essere utilizzati dal comodatario esclusivamente come micro-birrificio. In caso contrario, Il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

4. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato. Il comodatario ha l'obbligo di custodirlo con la normale diligenza.

5. Il comodatario è direttamente responsabile verso Il

Comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. Il Comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa grave di terzi.

6. II comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte negli immobili concessi in comodato.

7. Sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante.

8. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, l'oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

9. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 8 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

10. Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra

modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

11. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di MACERATA.

12. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comodatario.

13. Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, che regolano il comodato, ed alle altre leggi in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante - COMUNE DI RIPE SAN GINESIO - Geom. Laura Contratti

Il Comodatario - GAGLIARDINI MARCO _____

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12

Il Comodante - COMUNE DI RIPE SAN GINESIO - Geom. Laura Contratti

Il Comodatario - GAGLIARDINI MARCO _____

Ripe San Ginesio, li ___/___/_____